



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(N. 42 DEL 27/04/2016)

OGGETTO: *IMPOSTA UNICA COMUNALE COMPONENTI IMU E TASI - APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016*

Sessione di Seconda convocazione. Seduta Pubblica.

L'anno **2016** il giorno **27** del mese di **Aprile** in Oristano nella sala delle adunanze consiliari, previo avvisi diramati a termini di regolamento si è riunito il Consiglio comunale di questo Comune e sono presenti i Signori:

Presenti 19

Assenti 6

Guido Tendas	Si		
Donatella Arzedi	Si	Daniela Nurra	No
Corrado Ignazio Cocco	Si	Giuseppe Obinu	Si
Marco Cossu	Si	Marco Gaetano Piras	Si
Antonio Falconi	Si	Renato Piras	Si
Alberto Granese	Si	Roberto Pisanu	No
Giuseppe Lai	Si	Giuseppe Puddu	Si
Salvatore Ledda	No	Massimiliano Sanna	No
Giampaolo Lilliu	No	Marina Rita Lucia Serra	Si
Andrea Lutzu	Si	Mauro Solinas	No
Roberto Martani	Si	Simone Spahiu	Si
Mariangela Massenti	Si	Giuliano Uras	Si
Stefano Mureddu	Si	Giovanna Maria Urru	Si

Presidente: Dr Marco Cossu

Segretario: Dr Luigi Mele



In prosecuzione di seduta.

È presente in aula la Giunta Comunale.

Il Consiglio Comunale

Udito il Presidente.

Udito l'intervento dell'Assessore al Bilancio e Programmazione Giuseppina Uda.

Udito l'intervento di coloro che hanno partecipato al dibattito.

Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

Premesso, altresì, che la IUC è composta da:

1. IMU (imposta municipale propria) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
2. TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
3. TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 che espressamente dispone: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Visto in particolare il comma 683 dell'art. 1, della L. 147/2013, il quale stabilisce che: *"il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della T.A.S.I. in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili."*;

Premesso che l'art. 151, comma 1, del T.U.E.L., approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali e dispone che il termine può essere differito con Decreto del Ministero dell'Interno, di intesa con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica sentita la Conferenza Stato – Città ed Autonomie Locali, in presenza di motivate esigenze;

Dato atto che il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2016 e documenti allegati è stato differito al 30.04.2016 a seguito della conferenza stato città del 18.02.2016 e del Dec. Min. Int. 1 marzo 2016.



Vista la Legge di Stabilità n. 208/2015 pubblicata in G.U. il 30/12/2015, che detta disposizioni vigenti a decorrere dal 1 gennaio 2016, come espressamente disposto dal suo art. 1 comma 999 e che introduce al comma 26 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai quelli deliberati per il 2015, con parziale eccezione per la TARI;

Preso atto delle innovazioni della medesima L. 28 dicembre 2015, n. 208 in materia di IMU e di TASI, dove sono contenute alcune importanti disposizioni che modificano la disciplina normativa IMU di cui all'art. 13 D.L. 201/11 e all'art. 1, commi 639 e ss. della L. 147/2013, con particolare riferimento:

- 1)** Alla disciplina IMU dei terreni agricoli, con esenzione IMU dei terreni agricoli di cui all'art. 7, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 504/1992 e viene ripristinato, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il criterio contenuto nella circolare n. 9 del 14 giugno 1993, ai fini dell'esenzione dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina. L'esenzione IMU viene poi estesa ai terreni agricoli :
 - posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - terreni ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
- 2)** All'introduzione della riduzione del 50% della base imponibile IMU, per l'unità immobiliare concessa in comodato a parenti in presenza dei previsti requisiti stabiliti dall'art. 1, comma 10, lett. b, della L. 208/2015 che integra l'art. 13, comma 3, del D.L. 201/2011 *“per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23”*.
- 3)** All'introduzione dell'abbattimento di imposta *ex lege* (pari al 25%) specifico per immobili locati a canone concordato (L. 208/15, art. 1, comma 53, che modifica l'art. 13 del D.L. 201/2011 introducendo il nuovo comma 6 bis).
- 4)** All'estensione dell'esclusione da IMU anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica (L. 208/15, art. 1, comma 15, che modifica l'art.13 comma 2 del D.L. 201/2011).

Richiamato l'art. 52 del D.Lgs 15.12.1997 n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate.



Visto il regolamento comunale per la disciplina della IUC, con particolare riferimento alle componenti IMU e TASI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. n° 59/2014, modificato con delibera C.C. n. 68 del 22/06/2015.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 2/07/2015, ad oggetto: "Imposta Unica Comunale (IUC) - Determinazione aliquote e detrazioni per anno 2015 componenti IMU e TASI".

Rilevato inoltre che nella suddetta legge di stabilità sono contenute alcune importanti disposizioni che modificano la disciplina normativa TASI di cui all'art.1 commi 639 e ss. della L. 147/2013, tra cui:

- a) la modifica dell'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, nell'ambito della volontà di escludere da TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del possessore nonché dell'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- b) la sostituzione dell'art. 1, comma 669, della L.147/2013, in materia di presupposto impositivo TASI, ora individuato nel possesso o detenzione, a qualunque titolo, di fabbricati ed aree edificabili, ad eccezione in ogni caso di terreni agricoli e dell'abitazione principale di cui all'art. 13, comma 2, del D.L.201/2011, escluse quelle classificate in categoria catastale A/1, A/8 ed A/9;
- c) l'integrazione dell'art. 1, comma 678, della L. 147/13 con la previsione per i cosiddetti "immobili merce", dal 2016, di un'aliquota TASI dello 0,1 per cento, sulla cui misura i comuni possono intervenire in diminuzione (fino all'azzeramento) o in aumento (fino ad un massimo dello 0,25 per cento).

Dato atto dell'opportunità di modificare le aliquote TASI per l'anno 2016 tenendo conto delle suddette novità normative, che di fatto escludono da TASI tutte le ipotesi di abitazione principale intesa ai fini IMU di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 e successive modifiche e integrazioni.

Ritenuto di applicare l'aliquota dello 0,5 per mille per i così detti immobili merce.

Dato atto che:

- in applicazione della sospensione di cui al sopra richiamato art. 1, comma 26, della Legge 208/2015, le aliquote TASI relative all'annualità 2016 non hanno subito aumenti, rispetto a quelle vigenti per l'anno 2015;
- l'art. 1, comma 17, della Legge di Stabilità 2016 - al fine di tener conto delle agevolazioni/esenzioni di cui ai commi da 10 a 16, 53 e 54 del medesimo articolo 1 per TASI - apporta varie modifiche all'art. 1 della L.228/2012 ai commi 380-ter e quater, incrementando il Fondo di Solidarietà Comunale;
- l'art. 1 comma 20 della Legge di Stabilità 2016 (L.208/2015) destina un contributo al c.d. Fondo IMU/TASI, già destinato per il 2014 e 2015 a compensare i Comuni per i quali il passaggio dall'imponibilità IMU dell'abitazione principale al successivo regime TASI, per i noti vincoli alla fissazione delle aliquote, non consentiva di ricostituire il gettito perduto.

Rilevato che in base all'art. 20, comma 4, del regolamento comunale IUC il tributo è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l'anno 2016, determinati



secondo quanto indicato dall'articolo del citato regolamento, sono dettagliatamente riportate nell'allegato A, parte integrante della delibera.

Ritenuto per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire le aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2016, rispettando tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147.

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale protocollo n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale.

Vista la Delibera di Giunta n. 43 del 15.03.2016 di proposta al Consiglio Comunale per l'approvazione delle aliquote IUC anno 2016 componenti IMU e TASI.

Vista la successiva delibera della Giunta adottata il 14.04.2016 di parziale rettifica della G.M n. 43/2016.

Visto il D. Lgs. 267 del 18.08.2000.

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Dirigente del Settore Programmazione, Gestione delle Risorse e Servizi Culturali, Dott.ssa Maria Rimedia Chergia, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, allegati alla proposta di deliberazione.

Visto il parere favorevole della I Commissione Consiliare Permanente espresso in data 19.04.2016.

Visto l'esito delle votazioni: Presenti 19. Voti favorevoli 14. Voti contrari 4 (Falconi, Lutzu, Puddu, Uras). Astenuti 1 (Piras M.G). Assenti 6 (Ledda, Lilliu, Nurra, Pisanu, Sanna, Solinas).

Votazione per l'immediata esecutività dell'atto: Presenti 15. Voti favorevoli 14. Presenti e non votanti 1 (Falconi). Assenti 10 (Ledda, Lilliu, Lutzu, Nurra, Piras M.G., Pisanu, Puddu, Sanna, Solinas, Uras).

Delibera

- 1)** Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2)** Di determinare, per l'anno 2016, le aliquote IUC, componenti IMU e TASI, nella seguente misura:

Aliquote IMU anno 2016

tipologia	Aliquote IMU
Aliquota per abitazioni principali di cat. A1, A8 e A9 e relative pertinenze	4 per mille
Aliquota per alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari	4 per mille

**COMUNE DI ORISTANO**

Aliquota per abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado alle condizioni stabilite dalla normativa nazionale vigente. Il calcolo dell'imposta viene fatta applicando l'aliquota alla base imponibile ridotta secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 3, lett. a) del D.L. 201/2011)	4,6 per mille
Aliquota per abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti di secondo grado se nelle stesse il parente ha stabilito la propria residenza anagrafica, e con contratto stipulato in forma scritta e regolarmente registrato.	5,6 per mille
Aliquota per a) unità abitative e loro pertinenze concesse in locazione con contratto concordato, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, a nuclei familiari ivi residenti. b) unità abitative concesse in locazione, per le esigenze abitative degli studenti universitari , con contratto concordato, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. c) unità abitative concesse in locazione, per le esigenze lavorative, con contratto concordato di locazione di natura transitoria, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e del D.M 5 marzo 1999. *Ai sensi dell'art. 13 del DL 201/2011, comma 6 bis, l'imposta, determinata con l'aliquota del 4,6 stabilita dal Comune, deve essere ridotta del 25%.	4,6 per mille*
Aliquota agevolata per gli immobili concessi in uso gratuito, con contratto regolarmente registrato di durata non inferiore all'anno, ad associazioni di volontariato iscritte all'Albo Regionale, che la utilizzino per scopi istituzionali.	4,6 per mille
Aliquote per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ex art. 43 del TUIR (immobili relativi ad imprese commerciali o che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti o professioni)	7,6 per mille (con esclusione degli immobili di cat. D)
Aliquota per gli immobili a disposizione (immobili categorie abitative da A/1 ad A/9 e loro pertinenze, a disposizione del proprietario e non rientranti nelle fattispecie descritte precedentemente).	9,6 per mille
Aliquota di base	8,6 per mille (con esclusione degli immobili di cat. D)
Aliquota per Aree edificabili	8,6 per mille
Terreni agricoli non esenti	8,6 per mille

Per le unità immobiliari - fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le



COMUNE DI ORISTANO

utilizzino come propria abitazione di residenza, la base imponibile IMU è ridotta del 50% ai sensi dell'art. 1, comma 10 della L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016).

Requisiti per usufruire della riduzione:

- il comodante deve risiedere nello stesso Comune;
- il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso Comune), non classificata in A/1, A/8 o A/9;
- il comodato deve essere registrato.

Il possesso dei requisiti dovrà essere attestato mediante l'ordinaria dichiarazione IMU.

Aliquote TASI anno 2016

tipologia	Aliquote TASI
Aliquota di base	1,5 per mille
Aliquota per abitazioni principali di cat. A1, A8 e A9 e relative pertinenze	1,5 per mille
Aliquota per alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari	1,5 per mille
Aliquota per a) unità abitative e loro pertinenze concesse in locazione con contratto concordato, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, a nuclei familiari ivi residenti. b) unità abitative concesse in locazione, per le esigenze abitative degli studenti universitari , con contratto concordato, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. c) unità abitative concesse in locazione, per le esigenze lavorative, con contratto concordato di locazione di natura transitoria, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e del D.M 5 marzo 1999. Ai sensi dell'art. 13 del DL 201/2011, comma 6 bis, l'imposta, determinata con l'aliquota del 1,5 stabilita dal comune, deve essere ridotta del 25%.	1,5 per mille
Aliquota agevolata per gli immobili concessi in uso gratuito, con contratto regolarmente registrato di durata non inferiore all'anno, ad associazioni di volontariato iscritte all'Albo Regionale, che la utilizzino per scopi istituzionali.	0.5 per mille
Aliquote per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ex art. 43 del TUIR (immobili relativi ad imprese commerciali o che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti o professioni)	1,5 per mille
Aliquota per gli immobili a disposizione (immobili categorie abitative da A/1 ad A/9 e loro pertinenze, a disposizione del proprietario e non rientranti nelle fattispecie descritte precedentemente).	1 per mille
Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille
Aliquota per Aree edificabili	1 per mille
aliquota ridotta per tutti gli immobili e aree situati in zone periferiche prive di illuminazione, strade asfaltate e servizi a fruizione pubblica	0,5 per mille
aliquota ridotta per i fabbricati e le aree fabbricabili ricadenti nell'Agglomerato	0,5 per mille



Industriale gestito dal Consorzio Industriale Provinciale di Oristano.	
Aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,5 per mille

- 3) Di determinare la detrazione di Euro 200,00 dall'IMU dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di cat. A1, A8 e A9 del soggetto titolare del diritto reale, nonché per le relative pertinenze, che si detrae fino a concorrenza del suo ammontare e in rapporto al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
- 4) Di non aumentare l'aliquota di base per immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, fermo restando che è riservato allo Stato il gettito derivante da detti immobili calcolato ad aliquota standard dello 0,76%.
- 5) Di dare atto che:
 - le aliquote di cui al punto 2) rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147;
 - il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in premessa.
- 6) Di trasmettere copia della presente delibera, a cura del Settore Programmazione, Gestione delle Risorse e Servizi Culturali, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Delibera, altresì, con separata votazione, di dichiarare il presente atto, stante l'urgenza di porre in essere gli atti gestionali inerenti i singoli tributi, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 nr.267.

FRANCESCO GUISO

Della seduta è redatto resoconto stenotipico integrale, depositato agli atti dell'ufficio Servizio Segreteria Generale".
Dr. De Roma/Dr.ssa Deiala.



COMUNE DI ORISTANO

Letto, approvato e sottoscritto

IL Presidente del Consiglio
f.to Marco Cossu

IL Segretario
f.to Luigi Mele

Certificato di Pubblicazione

Si certifica che la presente delibera trovasi in corso di pubblicazione per gg. 15 consecutivi dal 02/05/2016 al 17/05/2016,

Dalla Residenza Municipale, li 02/05/2016

IL Segretario
f.to Luigi Mele

Pubblicata all'albo pretorio Online ai sensi e per gli effetti di cui art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69

ATTO NUMERO: _____/_____

L'impiegato Incaricato

E' Copia Conforme per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale, li _____

L'Impiegato Incaricato
